

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4991 del 01/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - SOCIETÀ "LA FENICE SRL" CON SEDE LEGALE A COMACCHIO IN VIA CADUTI DEL MARE N° 48 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI COMACCHIO VIA S. S. ROMEA N° 12. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RISTORANTE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5169 del 27/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno OTTOBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

SINADOC Pratica 14674/2018/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **“LA FENICE SRL”** con sede legale a Comacchio in via Caduti del Mare n° 48 ed impianto nel Comune di Comacchio via S. S. Romea n° 12 – Pratica SUAP n. 117/2018. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di RISTORANTE.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Comacchio, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 08/05/2018 con il n. 5452, presentata al SUAP del Comune di Comacchio in data 01/03/2018 e successivamente integrata in data 16/04/2018, dalla Società LA FENICE SRL, nella persona di CLAUDIO PERETTI in qualità di Legale rappresentante, con sede legale a Comacchio in via Caduti del Mare n° 48 ed impianto nel Comune di Comacchio via S. S. Romea n° 12, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di RISTORANTE, con subingresso da altra ditta;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– vista la nota del SUAP del Comune di Comacchio, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 03/05/2018 con il n. 5207, con cui trasmetteva documentazione integrativa presentata dalla ditta;

– vista la nota della SAC di ARPAE Ferrara, con nota in data 11/05/2018 di PG. n. 5578, di richiesta di integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di AUA presentata, in quanto risultava carente in alcune sue parti;

– vista la nota del SUAP del Comune di Comacchio, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 27/06/2018 con il n. 7727, con cui trasmetteva documentazione integrativa presentata dalla ditta;

– vista la nota del SUAP del Comune di Comacchio, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 24/09/2018 con il n. 11216, con cui trasmetteva:

⇒ presa d'atto del Dirigente del Settore IV del Comune di Comacchio sul rumore, registrata al P.G. del Comune con n. 25982 in data 23/04/2018, dell'attestazione della ditta che dichiara *“di rispettare i limiti di norma ai fini acustici, essendo i macchinari utilizzati quasi totalmente silenziosi ”*;

⇒ nota del CADF in data 04/06/2018 prot. n. 13030, con cui dichiara che l'immobile sito a Comacchio, via Romea n. 12, è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;

⇒ parere favorevole del Dirigente del Settore IV del Comune di Comacchio, registrato al P.G. del Comune con n. 51418 del 07/09/2018, in merito allo scarico di acque reflue domestiche;

– dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Comacchio alla Società LA FENICE SRL, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di COMACCHIO VIA CADUTI DEL MARE N. 48 ed impianto nel Comune di Comacchio via S. S. Romea n° 12, codice fiscale/partita IVA n. 01984740389, per l'esercizio dell'attività RISTORANTE.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche mediante subirrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "1"**.
2. Devono essere rispettate le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053 (Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV) relativamente alla manutenzione.
3. Nelle zone adibite a subirrigazione non devono essere presenti platee o superfici pavimentate inibenti il passaggio dell'aria.
4. Lo scarico deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara - Struttura Autorizzazioni e Concessioni - formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e alla struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Comacchio, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.